




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento n. 13 - 2018

Disegno di legge costituzionale
A.S. 29

*"Modifiche agli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale,
concernenti la procedura per la modificazione degli Statuti medesimi"*

XVII - Legislatura

18 settembre 2018



Servizio Studi

Commissione per la revisione dello Statuto Speciale

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4752- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

Nota di lettura

a cura del Servizio Studi

Direttore: Dott.ssa Laura Salamone

Consiglieri parlamentari: Dott.ssa Elisa Giudice

Coadiutori parlamentari: Gilda Messina

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente dossier intende fornire documentazione a corredo del progetto di legge costituzionale A.S. n. 29 presentato al Senato della Repubblica dagli onorevoli Durnwalder, Steger e Unterberger recante “Modifiche agli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, concernenti, la procedura per la modificazione degli Statuti medesimi”.

Sullo stesso, pervenuto in data 10 agosto 2018, l’Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell’articolo 41 ter comma 3 dello Statuto della Regione, è chiamata ad esprimersi con un parere da rendere entro 60 giorni.

Si fa presente che la procedura relativa all’espressione del parere nonché gli altri aspetti connessi con la tematica in questione sono stati già sperimentati a partire dal 2001, quando con la legge costituzionale n. 2/2001, lo Statuto della Regione è stato modificato con l’aggiunta dell’articolo 41 ter citato. La norma, pur lasciando in ultima analisi, permanere in capo al Parlamento nazionale la titolarità ed il potere di decidere sul contenuto delle modifiche da apportare allo Statuto speciale, quale fonte di rango costituzionale, ha inteso attribuire all’Assemblea regionale siciliana ed agli altri consigli regionali differenziati un maggiore ruolo nel procedimento di revisione statutaria, attraverso l’espressione di un parere sui progetti di legge presentati presso il Parlamento nazionale in materia.

Il dossier effettua una panoramica dei progetti di legge costituzionali di modifica dello Statuto in precedenza esaminati dall’Ars nel corso delle passate legislature, a partire dalla XIII legislatura nella quale l’articolo 41 ter ha avuto una prima applicazione, e successivamente si sofferma sui contenuti del progetto di legge A.S. n. 29, sottoposto all’istruttoria presso la competente commissione speciale per la revisione dello Statuto, propedeutica alla deliberazione dell’Assemblea in sede plenaria.

Viene infine fornita un’appendice normativa con le principali norme di riferimento.

Indice

Dati identificativi	10
1. Struttura e oggetto	11
2. Profili procedurali concernenti l'applicazione dell'articolo 41 ter, terzo comma, dello Statuto ...	12
3. Pareri dell'Assemblea regionale in ordine ai progetti di legge di modifica dello Statuto presentati al Parlamento nazionale dalla XIII alla XVI legislatura	13
XIII Legislatura	13
XIV Legislatura	14
XV Legislatura	15
XVI Legislatura	16
Raffronto con la procedura di modifica degli Statuti delle Regioni ordinarie	17
Normativa nazionale e regionale di interesse	18
APPENDICE NORMATIVA	19
L.Cost. 26 Febbraio 1948, n. 4	20
L.Cost. 26 Febbraio 1948, n. 3	21
L.Cost. 31 Gennaio 1963, n. 1	22
D.P.R. 31 Agosto 1972, n. 670	23

Testo a fronte

STATUTO Articolo 41 <i>ter</i>	DDL SENATO N. 29 <i>Modifiche agli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, concernenti, la procedura per la modificazione degli Statuti medesimi</i>
<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>ter</i></p> <p>1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.</p> <p>2. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.</p> <p>3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.</p> <p>4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>1. Il terzo comma dell'articolo 41 <i>ter</i> dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente: "I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta d'intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con la deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea regionale. Decorso tale termine, senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale".</p>

Dati identificativi

Numero del disegno di legge costituzionale	Atto del Senato della Repubblica n. 29
Titolo	Modifiche agli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, concernenti, la procedura per la modificazione degli Statuti medesimi
Iniziativa	Parlamentare: Durnwalder, Steger e Unterberger
Settore di intervento	Statuti speciali
Numero di articoli	5
Commissione competente presso Assemblea regionale	Commissione speciale per la revisione dello Statuto della Regione e per l'esame dei disegni di legge in materia statutaria

1. Struttura e oggetto

Il disegno di legge costituzionale presentato al Senato, che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea regionale per il parere, ai sensi dell'art. 41-ter dello Statuto regionale siciliano, è il ddl n. 29, d'iniziativa dei senatori Durnwalder, Steger e Unterberger *“Modifiche agli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, concernenti, la procedura per la modificazione degli Statuti medesimi”*.

Il disegno di legge n. 29 non riguarda soltanto la Regione Sicilia, ma si compone di diversi articoli, nei quali si propone la modifica delle disposizioni dei diversi Statuti speciali concernenti la procedura di revisione statutaria.

All'articolo 1, di competenza dell'Assemblea regionale siciliana propone la modifica dell'art. 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, riguardante la procedura di revisione dello stesso Statuto siciliano, introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 (l'originario testo dello Statuto non conteneva una espressa disposizione relativa alle modifiche statutarie).

Nella proposta di revisione di cui qui ci occupiamo si intende sostituire la previsione contenuta nel comma 3 dell'art. 41-ter, relativa alla comunicazione dei progetti di modificazione statutaria all'Assemblea regionale e al parere che quest'ultima deve rendere entro due mesi, con un diverso procedimento. In sintesi si propone che i progetti di legge costituzionale aventi ad oggetto modifiche dello Statuto possano essere approvati previa intesa con l'Assemblea regionale siciliana.

Nel ddl n. 29 si fa riferimento, in particolare, alla possibilità dell'Assemblea di esprimere il proprio diniego entro tre mesi dalla trasmissione del testo e si abilitano le Camere a procedere all'adozione della legge costituzionale se entro tale termine non sia stato deliberato il diniego (silenzio-assenso).

Pare inoltre opportuno segnalare la presenza di un alto quorum (la maggioranza dei due terzi) richiesto per la manifestazione di assenso o diniego da parte della Assemblea regionale. La previsione di una così ampia maggioranza intende evidentemente costituire una garanzia di forte condivisione delle ipotesi di modifica statutaria, che sarebbero in tal modo sottratte alla volontà di maggioranze politiche contingenti.

Segnaliamo che non si tratta della prima volta in cui la nostra Assemblea legislativa viene chiamata ad esprimersi su disegni di legge costituzionale concernenti il procedimento di revisione statutaria. Il tema sarà affrontato nel successivo paragrafo cui si rinvia.

2. Profili procedurali concernenti l'applicazione dell'articolo 41 ter, terzo comma, dello Statuto

Con la legge costituzionale n. 2 del 2001, che, come è noto, ha apportato importanti e significative innovazioni negli statuti speciali, è stata introdotta una nuova disciplina, pressoché analoga per tutte le Regioni ad autonomia differenziata, in ordine al procedimento di revisione degli statuti speciali. In particolare nello Statuto della Regione siciliana è stato inserito l'art. 41 ter che, nel confermare la natura di legge costituzionale dello Statuto, ha innovato in merito al procedimento per la sua revisione con le seguenti difformità rispetto alla procedura prevista dall'art. 138 della Costituzione:

- introduzione di un parere dell'Assemblea da esprimere entro due mesi dalla comunicazione degli stessi sui progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare (art. 41 ter, comma 3);

- non sottoposizione delle modifiche allo Statuto approvate a referendum nazionale (art. 41 ter, comma 4).

E' stato, inoltre, confermato che l'iniziativa per le modifiche statutarie appartiene anche all'Assemblea (art. 41 ter, comma 2).

L'Assemblea si è, quindi, trovata a partire dalla XIII legislatura, ad esprimere il proprio parere su progetti di legge costituzionale di revisione dello Statuto della Regione trasmessi dal Parlamento nazionale.

Prima di entrare nel merito dei provvedimenti esaminati, ci si permetta qualche breve nota di carattere procedurale. Poiché la previsione del 41 ter è stata introdotta, come appena detto, nel 2001, non esisteva una prassi parlamentare sulle modalità di attuazione della norma. Non esisteva, inoltre, e non esiste tuttora, alcuna disposizione regolamentare specifica sulla fattispecie in esame.

In mancanza di norme regolamentari specifiche, il parere è stato trattato alla stregua di altri atti aventi analogo tenore. Si è ritenuto utile, quindi, acquisire il parere della Commissione competente (che nel corso delle legislature interessate è stata la I Commissione "Affari istituzionali" o la Commissione speciale per lo Statuto, laddove istituita, o ancora in taluni casi l'affare è stato trattato in riunione congiunta dalle due Commissioni) in modo da assicurare un'adeguata istruttoria agli atti da esaminare. L'Aula si è poi espressa sulla proposta della Commissione di dare parere favorevole o parere contrario.

Nelle precedenti legislature tali pareri sono stati piuttosto sintetici ed hanno recato brevi motivazioni. In ogni caso è arrivato in Aula un documento, una relazione, una proposta che affrontava sinteticamente la questione e che proponeva una soluzione. Tale circostanza è valida anche per la legislatura in corso. In tale legislatura, come si evidenzia nella documentazione fornita nel prosieguo del presente lavoro, i pareri sono stati resi in modo preciso e dettagliato, specificando le ragioni che stanno alla base dell'apprezzamento positivo o negativo sul disegno di legge.

Nelle passate legislature era stato apposto un termine (di norma 15 giorni) rivolto alla Commissione competente tale da consentire il rispetto del termine di 60 giorni a sua volta fissato dallo Statuto per l'espressione del parere da parte dell'assemblea plenaria.

3. Pareri dell'Assemblea regionale in ordine ai progetti di legge di modifica dello Statuto presentati al Parlamento nazionale dalla XIII alla XVI legislatura

Va preliminarmente osservato che nella XIII e nella XIV legislatura le proposte di legge costituzionale pervenute per il parere hanno riguardato esclusivamente il tema del procedimento di revisione dello Statuto speciale. In particolare, come vedremo nel dettaglio in seguito, esse miravano ad attribuire all'Assemblea regionale un ruolo più pregnante nel procedimento di revisione statutaria. Va, infatti, ricordato che l'espressione di un semplice parere sul disegno di legge di modifica dello Statuto nella fase iniziale del suo iter non fornisce alla Regione alcuna garanzia di partecipazione o di condivisione rispetto al contenuto finale della riforma eventualmente approvata. Per questo la proposta maggiormente portata avanti è stata quella dell'intesa tra Stato e Regione nella materia di cui trattasi.

Ciò corrisponde ad una linea tenuta dall'Assemblea in quella legislatura: si ricorda infatti che il 30 marzo 2005 (seduta n. 281) l'Assemblea aveva approvato un disegno di legge costituzionale (di iniziativa parlamentare, n. 968) successivamente presentato al Senato (p.d.l. n. 3370, poi decaduto per lo spirare della legislatura nazionale) nel quale si prevedeva l'inserimento nell'art. 116 Cost. di alcune disposizioni relative al procedimento di modifica degli Statuti speciali.^[1] In particolare si richiedeva che su ogni progetto di revisione statutaria approvato da parte dell'Assemblea legislativa regionale intervenisse un accordo concluso in seno ad un'apposita Commissione paritetica, composta in egual numero da parlamentari nazionali e regionali, e che dopo l'approvazione da parte dell'ultima Camera in seconda lettura, prima della promulgazione, sul testo licenziato venisse chiesto il parere di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale. Quest'ultima (o quest'ultimo) avrebbe avuto modo di esprimere il proprio diniego a maggioranza dei due terzi dei componenti entro tre mesi dalla ricezione del testo, trascorsi i quali senza che il diniego fosse stato deliberato, si sarebbe fatto luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge.

XIII Legislatura

Nel corso della XIII legislatura, ed in particolare nella seduta d'Aula n. 103 del 28 novembre 2002, l'Assemblea esprimeva parere favorevole al disegno di legge costituzionale n. 1238^[2] recante

^[1]L'approvazione di tale norma, come è stato rilevato, avrebbe comportato il passaggio della procedura costituzionale di modifica degli Statuti speciali dalla categoria degli atti "rinforzati" a quella degli atti "negoziati" (I. La Lumia, vedi all'interno

“Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale”, presentato al Senato della Repubblica. In tale progetto costituzionale si proponeva, nelle ipotesi di iniziativa non assembleare, di introdurre il meccanismo dell’*intesa* – in luogo della previsione del “mero” parere - con l’Assemblea regionale siciliana. Il progetto di legge non ebbe seguito per lo spirare della legislatura nazionale. Tale previsione, tuttavia, fu inserita nella legge costituzionale approvata il 16 novembre 2005 (relativa alla c.d. “*devolution*”) respinta dagli elettori in occasione del referendum costituzionale svoltosi il 25-26 giugno 2006, ma venne riproposta nel p.d.l. n. 1241, della quale si parlerà infra nel punto relativo alla XIV legislatura del presente elaborato. In tale progetto, prendendo atto dell’esito negativo del referendum, ma al contempo dell’unanime convergenza che su di essa si era registrata in sede di esame parlamentare, si prevedeva l’inserimento del meccanismo prima citato direttamente nei cinque statuti delle Regioni a statuto speciale.

XIV Legislatura

Nella XIV legislatura, e più specificamente nella seduta d’Aula n. 32 del 5 dicembre 2006, l’Assemblea ha espresso il proprio parere sui disegni di legge costituzionale nn. 203, 980, 1241 e 1606, presentati alla Camera dei Deputati ed aventi ad oggetto “Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale”.

In tale circostanza l’Assemblea ha manifestato posizioni differenti in considerazione del diverso contenuto delle suddette proposte.

In particolare, i disegni di legge costituzionale nn. 203^[3], 980^[4] e 1241^[5], proponenti la sostituzione del comma 3 dell’art. 41 *ter* dello Statuto, prevedevano che i progetti di modifica dello Statuto, dopo essere stati approvati dalle due Camere in prima deliberazione, venissero trasmessi all’Assemblea per l’espressione dell’*intesa*. L’Assemblea avrebbe potuto esprimere il proprio diniego alla proposta, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, entro tre mesi. Decorso infruttuosamente il predetto termine si sarebbe formato il silenzio assenso, consentendosi alle Camere di procedere con l’approvazione della legge costituzionale.

I predetti disegni di legge costituzionale, garantendo un ruolo primario all’Assemblea, sia sotto il profilo della necessità dell’espressione “dell’*intesa*” – in luogo del mero “parere” previsto dallo Statuto - che sotto l’aspetto della previsione di un *quorum* piuttosto significativo- trattandosi dei due terzi dei componenti – hanno ottenuto il parere favorevole dell’organo parlamentare.

del sito dell’Ars (www.ars.sicilia.it), nella sezione studi e pubblicazioni), facendo sì che essi fossero il frutto di una collaborazione tra Stato e Regione, la quale avrebbe dovuto svolgersi in due tempi, ossia tanto nella fase istruttoria che a conclusione della fase deliberativa, la quale peraltro sarebbe rimasta di esclusiva competenza del Parlamento nazionale.

[2] Di iniziativa dei senatori Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Kofler, Peterlini, Michelini, Betta, Ruvolo e Salzano

[3] Di iniziativa dei deputati Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nico

[4] Di iniziativa dei deputati Bressa, Franceschini, Migliore, Donadi, Villetti, Sgobio, Monelli, Fabris, Sereni

[5] Di iniziativa del deputato Boato

Il disegno di legge costituzionale n. 1606^[6], invece, pur riproponendo il suddetto meccanismo dell'intesa con possibilità di diniego a maggioranza dei due terzi, prevedeva altresì che qualora su un progetto approvato da una delle due Camere in prima deliberazione l'Assemblea avesse espresso parere contrario, il Presidente della Regione avrebbe potuto indire un referendum consultivo entro i termini previsti per la seconda deliberazione camerale.

L'Assemblea regionale siciliana esprimeva parere contrario a tale proposta adducendo a sostegno della sua scelta che essa rispondeva alle esigenze di alcune regioni a statuto speciale, poiché garantiva il maggior coinvolgimento possibile dei diversi gruppi etnici presenti. La medesima esigenza, tuttavia, secondo l'Assemblea regionale siciliana, non pareva ravvisabile in una regione come la Sicilia, nella quale non esistono minoranze etniche così significative. Anche in quel caso i progetti di legge non ebbero seguito per lo spirare della legislatura nazionale.

XV Legislatura

Nel corso della XV legislatura sono state esaminate sette proposte di modifica dello Statuto. Sotto il profilo del contenuto, le proposte di revisione statutaria risultano piuttosto differenti tra loro, riguardando in alcuni casi (Atti Senato nn. 41, 965, 1655, 1656) la procedura di modifica dello Statuto, e dunque l'art 41 *ter*, - in analogia all'oggetto delle proposte di modifica pervenute nelle precedenti legislature -; in altri (Atti Senato nn. 1597 e 1643) la forma di governo della Regione, e dunque gli artt. 9 e 10; e, ancora, in un ulteriore disegno di legge costituzionale, riconsiderando lo Statuto nella sua interezza, se ne propone la revisione in molte delle sue parti.

Sulle predette proposte di modifica allo Statuto, nel corso della XV legislatura, l'Assemblea ha avuto modo di esprimersi nelle sedute nn. 106 del 29 luglio e 111 del 29 settembre 2009.

Specificamente il tema della procedura di revisione dello Statuto speciale venne affrontato con riferimento ai progetti di legge n. 41, 969, 1655 e 1656. Il parere fu espresso in senso negativo tranne che per il progetto Senato n. 1655, degli onorevoli Finocchiaro, Bianco, Ceccanti, Vitali, De Sena, Adamo, Papania, avente ad oggetto "Modifica all'art. 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale", nella quale si propone una più spinta modifica della procedura di revisione degli Statuti speciali, al fine di coinvolgere maggiormente in tale procedura gli organi legislativi delle rispettive Regioni. Ciò che caratterizza in modo specifico il disegno di legge in esame è la scelta tecnica di proporre contestualmente un'integrazione all'articolo 116 della Costituzione relativo agli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata (art.1), e la riscrittura delle disposizioni degli stessi statuti concernenti la procedura di approvazione delle leggi costituzionali recanti modifiche statutarie (artt.2-6).

^[6] Di iniziativa dei deputati Biancofiore, La Loggia, Santelli, Bertolini, Carfagna, Gardini

L'art. 1 propone di aggiungere al primo comma dell'art. 116 Cost. la previsione dell'attribuzione ai Consigli regionali e all'Assemblea regionale siciliana dell'iniziativa di modifica degli statuti speciali. Nei successivi cinque articoli si prevedono, di conseguenza, modificazioni alle disposizioni dei diversi statuti speciali relativi alla procedura di revisione statutaria. Nell'art. 2, in particolare, si propone di riscrivere parzialmente l'art. 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, il cui secondo comma, che attualmente attribuisce anche all'Assemblea regionale il potere di iniziativa relativamente alle leggi costituzionali volte a modificare lo Statuto, verrebbe riformulato in modo tale da riservare alla stessa Assemblea ogni iniziativa di modifica, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Verrebbe riscritto anche il terzo comma dell'art. 41-ter, il quale oggi richiede la comunicazione all'Assemblea regionale, da parte del Governo della Repubblica, dei progetti di modificazione statutaria di iniziativa governativa o parlamentare. In luogo di tale disposizione, che prevede un coinvolgimento alquanto marginale dell'organo legislativo regionale nel caso – destinato a non più verificarsi qualora il d.d.l. in esame venisse approvato- in cui la procedura di revisione dello Statuto sia avviata sulla base di un'iniziativa “esterna” alla Regione, si introdurrebbe la previsione di un parere vincolante dell'Assemblea regionale, che quest'ultima dovrebbe rendere entro tre mesi dalla obbligatoria trasmissione alla stessa Assemblea del progetto di modificazione approvato dalle Camere in prima deliberazione, e adottare con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

XVI Legislatura

Nel corso della XVI legislatura sono stati esaminati dalla competente commissione *protempore* (la I commissione) e successivamente dall'Aula i progetti di legge n. 42 e n. 363, rispettivamente presentati dagli onorevoli Zeller e Berger e Palermo, Zeller, Berger, Laniece, Fravezzi, Panizza e Nencini, progetti che presentano analogo contenuto e che intervengono sul procedimento di modifica e revisione dello statuto speciale della Regione siciliana nonché di quelli delle altre Regioni differenziate.

In particolare vi si prevedeva che l'Assemblea regionale debba esprimere l'intesa sui progetti di modifiche statutarie approvati in prima deliberazione dal Parlamento: si prevede inoltre che l'Ars entro tre mesi possa esprimere il diniego all'intesa con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti e che in mancanza di espresso diniego le Camere possano procedere all'approvazione della legge costituzionale.

Il parere è stato reso in termini positivi dalla I commissione nella seduta n. 40 del 30 luglio 2013 e successivamente confermato dall'Aula nella seduta n. 87 del 30 ottobre 2013, con la motivazione che lo strumento dell'intesa, in sostituzione del parere attualmente previsto dall'articolo 41 ter dello Statuto, consente un rafforzamento della posizione dell'Assemblea, che è in tal modo posta su un piano di parità nei confronti dello Stato.

I disegni di legge hanno contenuto identico a quello dell'atto Senato n. 29, all'esame della Commissione Statuto nella XVII legislatura in corso.

Raffronto con la procedura di modifica degli Statuti delle Regioni ordinarie

Il problema di una maggiore partecipazione regionale nella revisione degli Statuti speciali è stato sovente sollevato, anche in dottrina. Si è in particolare rilevata la discrasia derivante dalla circostanza che gli Statuti delle Regioni ordinarie appaiono oggi il frutto dell'autodeterminazione delle Regioni mentre, paradossalmente, quelli delle Regioni speciali, per la loro natura formale di leggi costituzionali sono in tutto e per tutto qualificabili come atti statali.

Per le Regioni ordinarie infatti, l'art. 123 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, prevede che "lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi".

La forma della legge costituzionale rappresenta certo per le Regioni a statuto speciale una garanzia ed un privilegio, in quanto colloca i loro statuti al gradino più alto della gerarchia delle fonti e abilita gli stessi statuti a stabilire una disciplina differenziata rispetto alla normativa, anche di rango costituzionale, che si impone alle Regioni ordinarie.

La natura di legge costituzionale, d'altro canto, conferisce alla fonte statutaria una rigidità che rischia di rappresentare uno svantaggio per le Regioni speciali ed appare insoddisfacente sotto il profilo della partecipazione della Regione alla procedura di revisione. L'attuale procedimento, in effetti, prevede un coinvolgimento alquanto marginale dell'Assemblea regionale siciliana il cui intervento appare affidato a una forma di consultazione sul cui esito finale non vi è modo di avere garanzie.

Un ruolo più incisivo della nostra Regione nella procedura di revisione statutaria apparirebbe auspicabile anche ai fini di un allineamento con la disciplina costituzionale relativa alla determinazione dell'ambito di autonomia delle Regioni ordinarie. Può infatti ricordarsi che il terzo comma dell'art. 116 della Costituzione, introdotto dalla detta legge costituzionale n. 3 del 2001, rende oggi le Regioni ordinarie partecipi della definizione delle proprie prerogative di autonomia, sancendo che "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" possono essere attribuite alle dette Regioni con legge dello Stato, da adottarsi su iniziativa delle stesse e "sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

Normativa nazionale e regionale di interesse

Può risultare interessante un confronto con quanto previsto, in materia di revisione statutaria, dagli altri Statuti speciali. E' possibile rilevare come la procedura richiesta da questi ultimi sia sostanzialmente analoga a quella di cui alla formula attuale dell'art. 41-ter dello Statuto siciliano, sia per quanto riguarda la attribuzione al Consiglio regionale del potere di iniziativa (che però nello Statuto della Sardegna viene conferito anche a ventimila elettori, e in quello del Trentino Alto Adige richiede la preventiva proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e la successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale), sia per quanto riguarda l'obbligo del Governo nazionale di comunicare al Consiglio regionale, che deve esprimere il suo parere entro due mesi, i progetti di modificazione statutaria di iniziativa governativa o parlamentare.

Diversamente, lo Statuto della Regione Sardegna prevede conseguenze più rilevanti nell'ipotesi in cui il Consiglio regionale abbia manifestato il suo dissenso: l'art. 54 dello Statuto sardo, infatti, dispone che "qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione".

APPENDICE NORMATIVA

L.Cost. 26 Febbraio 1948, n. 4

Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 marzo 1948, n. 59.

50. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi ⁽³⁴⁾.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ⁽³⁵⁾.

Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli artt. 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione.

[Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della *Costituzione* della Repubblica possono essere modificate con le forme previste nello stesso articolo] ⁽³⁶⁾.

(34) Comma aggiunto dall'art. 2, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

(35) Comma aggiunto dall'art. 2, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

(36) Comma abrogato dall'art. 2, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*

L.Cost. 26 Febbraio 1948, n. 3

Statuto speciale per la Sardegna.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1948, n. 58.

TITOLO VII

Revisione dello Statuto

54. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori ⁽⁴³⁾.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi ⁽⁴⁴⁾.

Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione può indire un *referendum* consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione ⁽⁴⁵⁾.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ⁽⁴⁶⁾.

Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.

[Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo] ⁽⁴⁷⁾.

(43) Comma così sostituito dall'art. 3, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

(44) Comma così modificato dall'art. 3, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

(45) Nel presente comma le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

(46) Comma aggiunto dall'art. 3, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

(47) Comma abrogato dall'art. 3, *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

L.Cost. 31 Gennaio 1963, n. 1

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° febbraio 1963, n. 29.

TITOLO VIII

Disposizioni integrative, transitorie e finali

63. Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale ⁽⁵⁸⁾.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi ⁽⁵⁹⁾.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ⁽⁶⁰⁾.

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

(58) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

(59) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

(60) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

D.P.R. 31 Agosto 1972, n. 670

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1972, n. 301.

TITOLO XII

Disposizioni finali e transitorie

103. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ⁽⁷⁸⁾.

(78) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.